



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
IL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNATURA ALLEGATA
PG/2021/512710
DEL 24/05/2021

Al Signor XXX

Oggetto: istanza di autorizzazione sismica non connessa a pratica edilizia e conferenza di servizi preliminare.

Si risponde al quesito volto a conoscere le modalità di risposta ad istanze di autorizzazione sismica riguardanti interventi strutturali su edifici esistenti (nel caso concreto una sopraelevazione):

- presentate dagli operatori direttamente alle strutture tecniche e
- non connesse a presentazione o richiesta di titolo edilizio.

Il quesito trasmesso pare inoltre rimarcare un disallineamento tra la circolare regionale del 30 marzo 2018, a firma degli Assessori Gazzolo e Donini, relativa a “Prime indicazioni sul coordinamento dei procedimenti sismico ed edilizio. Chiarimenti sull’entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e l’art. 4 bis della LR 15 del 2013 “Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni”.

1. Alla luce dei provvedimenti statali di riforma del procedimento amministrativo (cosiddetti “decreti Madia”), la circolare regionale ha chiarito (si veda paragrafo 5) che continuano ad applicarsi le disposizioni regionali che consentono di trasmettere il progetto strutturale (mediante deposito o istanza di autorizzazione) **dopo** l’acquisizione del titolo edilizio, allegando comunque alla pratica edilizia la documentazione sulla congruità strutturale del progetto architettonico (dall’art. 10, comma 3, della LR n. 19 del 2008).

È stato anche chiarito al terz'ultimo capoverso dello stesso paragrafo 5 che *“non è invece consentito, di norma, acquisire il deposito del progetto sismico o l'autorizzazione sismica prima dell'avvio del procedimento edilizio e pertanto non è ammessa la possibilità di allegare ai moduli edilizi direttamente i titoli sismici ottenuti precedentemente con procedimento autonomo.”*.

Tale divieto è conseguente:

- al principio di concentrazione dei regimi amministrativi disciplinato nei decreti legislativi nn. 126 e 222 del 2016 (facenti parte della riforma “Madia”) dove il procedimento edilizio è stato individuato come principale e nel quale devono pertanto convergere i procedimenti connessi, sia quelli autorizzativi sia quelli di controllo che le valutazioni, i pareri, ecc.
- al ruolo di coordinamento dei procedimenti svolto dallo sportello unico dell'edilizia che raccoglie, attraverso la conferenza di servizi, gli atti e gli assenti, comunque denominati, di altre amministrazioni che condizionano l'attività edilizia.

La richiesta di rilascio di autorizzazione sismica per sopraelevazione di un edificio in quanto procedimento evidentemente connesso a quello principale edilizio non può essere avviato e istruito e l'istanza va restituita in quanto inammissibile.

La normativa regionale stabilisce infatti che il procedimento edilizio e quello sismico siano avviati in modo contestuale con la contemporanea trasmissione allo sportello unico degli attinenti progetti oppure con la presentazione della progettazione architettonica accompagnata dagli elaborati tecnici “cosiddetti di pre-sismica”, come previsto dall'art. 10, comma 3, della LR n. 19 del 2008 e dalla modulistica edilizia.

Si sottolinea che la modulistica edilizia (anche nella recente versione datata aprile 2021) non consente di allegare **autorizzazioni sismiche** già rilasciate, ma contempla:

- la contestuale presentazione della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica (si veda modulo 2 quadro 16 casella 16.1.2.3.2) oppure
- la presentazione della relazione e degli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie strutturali (si veda modulo 2, quadro 16, casella 16.1.2.3.1.1.), facendo riserva di richiedere l'abilitazione sismica dopo l'acquisizione del titolo edilizio.

Allo stesso modo nel caso di lavori subordinati a **deposito** è contemplata la possibilità:

- di allegare il progetto esecutivo riguardante le strutture (si veda modulo 2 quadro 16 casella 16.1.2.2.2) oppure
- di allegare la relazione e gli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie strutturali (si veda modulo 2 quadro 16 casella 16.1.2.2.1.1.), facendo riserva di depositare il progetto esecutivo prima di iniziare i lavori.

2. In relazione all'ipotizzato disallineamento tra norme, si richiama il recente parere di questo Servizio del 26 aprile scorso sull'art. 4 bis della LR 15 del 2013, che si può consultare al seguente indirizzo <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/pareri-espressi-in-materia-di-edilizia>

Tale articolo ha regolato l'istanza di conferenza preliminare facoltativa che può essere richiesta allo sportello comunale su impulso del privato interessato, prima di presentare un titolo edilizio.

Con la conferenza preliminare sono raccolte le determinazioni delle amministrazioni coinvolte in un'attività edilizia (nel caso esaminato nel parere del 26 aprile l'amministrazione interessata era la Soprintendenza, nell'analogo caso in questione è invece coinvolta la struttura sismica) ma, dal momento che lo sportello unico comunale è chiamato prioritariamente ad esprimersi sull'intervento, l'interessato dovrà fornire gli atti necessari, come richiesti dalla modulistica regionale, comprensivi del progetto architettonico delle opere ed del progetto esecutivo strutturale.

Anche l'istanza di conferenza preliminare è pertanto sempre connessa ad un intervento edilizio.

Come già evidenziato nel precedente parere, la conferenza preliminare è stata prevista per interventi complessi la cui progettazione sia suscettibile di osservazioni da parte degli enti coinvolti e quindi le determinazioni conclusive della stessa conferenza potranno richiedere le variazioni progettuali indispensabili per acquisire il titolo edilizio.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

Firmato digitalmente

RV